

Circol@re nr. 11 del 16 marzo 2020

VARATO IL DECRETO "CURA ITALIA" STOP AI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale

È stato approvato oggi dal Consiglio dei Ministri l'atteso decreto-legge, battezzato "Cura Italia", contenente misure di sostegno economico per imprese, lavoratori autonomi e famiglie, in conseguenza all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19. Di particolare rilievo le **proroghe delle scadenze relative ai versamenti e agli adempimenti tributari**, oltre alla **sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, nonché il differimento dei termini** disposti per legge per l'approvazione del bilancio 2019 da parte delle società. Diverse le **misure di sostegno economico per professionisti e imprese**. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Esaminiamo alcune misure che possono interessare la maggioranza dei professionisti e imprese.

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

PROFESSIONISTI - CO.CO.CO - INDENNITÀ UNA TANTUM Art. 26, 93	<p>È riconosciuta un'indennità una tantum di 600 euro a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L'indennità è erogata - nei limiti degli importi stanziati - dall'Inps, previa domanda.</p> <p>Aspetti fiscali Viene espressamente previsto che l'indennità non concorre alla formazione del reddito.</p>
MUTUI PRIMA CASA - PARTITE IVA Art. 53	Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva , compresi lavoratori autonomi e professionisti; la misura - che resterà in vigore per 9 mesi - è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso , in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019 . Nessun obbligo di presentare l'ISEE.
IMPRESSE AGRICOLE - CONTRIBUTI PAC Art. 75	È prevista la possibilità di umentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC (art. 10-ter, comma 2, D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modifiche dalla legge 21 maggio 2019, n. 44).

<p style="text-align: center;">CESSIONE di CREDITI DETERIORATI - INCENTIVI FISCALI Art. 54</p>	<p>Si introduce inoltre una norma finalizzata ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria. La norma, in particolare, prevede la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. Come si legge nella relazione illustrativa del decreto-legge, <i>"L'intervento consente alle imprese di anticipare l'utilizzo come crediti d'imposta, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell'immediato una riduzione del carico fiscale"</i>.</p> <p>In particolare, per le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, è possibile trasformare in credito d'imposta una quota di DTA riferite a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 del Tuir; • importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile. <p>"Debitore inadempiente"</p> <p>Una norma del decreto-legge specifica che si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.</p> <p>Esclusioni</p> <p>La misura in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.</p>
<p style="text-align: center;">MICROIMPRESE E PMI - CREDITO Art. 55</p>	<p>Per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto-legge avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, il decreto prevede che in relazione a tali finanziamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020; • la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono anch'essi prorogati; • il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore.
<p style="text-align: center;">IMPRESE TURISTICO- RICETTIVE, AGENZIE VIAGGI e TOUR OPERATOR - SOSPENSIONI - ESTENSIONE ad ALTRE CATEGORIE Art. 57</p>	<p>L'art. 8 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (attualmente all'esame del Parlamento), ha sospeso fino al 30 aprile 2020 - per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo nonché per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato - i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Ora, il decreto-legge in commento estende tale sospensione alle seguenti ulteriori categorie di soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

- soggetti che gestiscono **teatri, sale da concerto, sale cinematografiche**, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché **discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi**;
- soggetti che gestiscono **ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse**, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano **corsi, fiere ed eventi**, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di **ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub**;
- soggetti che gestiscono **musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili**, nonché **orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali**;
- soggetti che gestiscono **asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo**, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, **scuole di guida professionale per autisti**;
- soggetti che svolgono attività di **assistenza sociale** non residenziale per **anziani e disabili**;
- **aziende termali** di cui alla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, e **centri per il benessere fisico**;
- soggetti che gestiscono **parchi divertimento o parchi tematici**;
- soggetti che gestiscono **stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali**;
- soggetti che gestiscono servizi di **trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare**, ivi compresa la gestione di **funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift**;
- soggetti che gestiscono servizi di **noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare**;
- soggetti che gestiscono servizi di **noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli**;
- soggetti che svolgono **attività di guida e assistenza turistica**.

La sospensione è limitata:

- ai versamenti delle **ritenute alla fonte** di cui agli articoli [23](#) e [24](#) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- agli adempimenti e versamenti dei **contributi previdenziali ed assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**;
- ai versamenti relativi all'**Iva in scadenza nel mese di marzo 2020**.

Ripresa della riscossione

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- **in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020**

oppure

- **mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.**

Non si fa comunque luogo al rimborso di quanto già versato.

Associazioni e società sportive (professionistiche e dilettantistiche)

Per quanto riguarda le ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti (ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, la sospensione opera fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Anche in tal caso, è escluso il rimborso di quanto già versato.

<p style="text-align: center;">SCADENZE di LUNEDÌ 16 MARZO Art. 58</p>	<p>Tutti gli adempimenti e versamenti fiscali in scadenza oggi, 16 marzo, sono sospesi per tutti i contribuenti. Per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni la scadenza è rinviata a venerdì 20 marzo, mentre per gli altri al 31 maggio (v. sotto).</p>
<p style="text-align: center;">SOSPENSIONI GENERALIZZATE Art. 58</p>	<p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diversi dai versamenti; • diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale. • Dichiarazione annuale Iva <p>Pertanto è rinviata anche la presentazione della dichiarazione annuale Iva.</p> <p>Dichiarazione precompilata Relativamente ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, si applica l'art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (ora all'esame del Parlamento). Pertanto, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata passa dal 15 aprile al 5 maggio 2020, mentre la presentazione del 730 precompilato dovrà avvenire non più entro il 23 luglio 2020 ma entro il 30 settembre 2020. Entro fine marzo dovranno invece essere inviate le comunicazioni connesse alla dichiarazione precompilata, da parte dei soggetti tenuti a comunicare i dati relativi agli oneri detraibili.</p> <p>Ripresa della riscossione Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.</p>
<p style="text-align: center;">SOGGETTI con RICAVI NON SUPERIORI a 2 MILIONI Art. 58</p>	<p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; • relativi all'Iva (annuale e mensile); • relativi alle addizionali Irpef; • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. <p>Ripresa della riscossione I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. <hr style="border-top: 1px dotted #000;"/> <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <hr style="border-top: 1px dotted #000;"/>
<p style="text-align: center;">RITENUTE d'ACCONTO - ESCLUSIONI Art. 58</p>	<p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 400mila nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto</p>

	<p>d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</p> <p>Adempimenti I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione; • versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. 						
<p>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ed ASSISTENZIALI Art. 59</p>	<p>I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.</p>						
<p>PREMIO ai LAVORATORI DIPENDENTI Art. 60</p>	<p>Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1, lettera a), del Tuir, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40mila euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.</p> <p>Adempimenti I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riconoscono in via automatica tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno; • compensano l'incentivo erogato secondo le regole ordinarie. 						
<p>NEGOZI e BOTTEGHE - CREDITO d'IMPOSTA Art. 62</p>	<p>Introdotta inoltre un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa che esercitano in locali in locazione. In particolare:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SOGGETTI INTERESSATI</th> <th>Esercenti attività d'impresa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MISURA del CREDITO d'IMPOSTA</td> <td>60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</td> </tr> <tr> <td>ESCLUSIONI</td> <td>Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (in quanto tali attività sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.</td> </tr> </tbody> </table>	SOGGETTI INTERESSATI	Esercenti attività d'impresa	MISURA del CREDITO d'IMPOSTA	60% dell'ammontare del canone di locazione , relativo al mese di marzo 2020 , di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 .	ESCLUSIONI	Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (in quanto tali attività sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione .
SOGGETTI INTERESSATI	Esercenti attività d'impresa						
MISURA del CREDITO d'IMPOSTA	60% dell'ammontare del canone di locazione , relativo al mese di marzo 2020 , di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 .						
ESCLUSIONI	Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (in quanto tali attività sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione .						
<p>ACCERTAMENTI - SOSPENSIONI Art. 58</p>	<p>Vengono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. La sospensione, quindi, è limitata alle attività degli enti impositori.</p>						
<p>ALTRE SOSPENSIONI Art. 64</p>	<p>Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività - non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza - consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis, c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto, n. 241, e dell'art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.</p>						
<p>CARTELLE ed ACCERTAMENTI ESECUTIVI Art. 65</p>	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione^(*); • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate^(*); • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali^(*); 						

	<ul style="list-style-type: none"> • atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; • ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali; • atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. <p>(*) Ripresa della riscossione</p> <p>I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p>
“ROTTAMAZIONE-TER” - “SALDO e STRALCIO” Art. 65	<p>Slitta al 31 maggio 2020 il termine di versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 28 febbraio 2020, relativo alla “rottamazione-ter” (art. 3, commi 2, lettera b), e 23, e art. 5, comma 1, lettera d), del D.L. n. 119/2018, e art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2), del D.L. n. 34/2019); • del termine del 31 marzo 2020, relativo al “saldo e stralcio” (art. 1, comma 190, Legge n. 145/2018).
PROCESSI TRIBUTARI Art. 80	<p>Con il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, era stato disposto il differimento delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020; ora tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 15 aprile 2020. Sospesi fino al 15 aprile 2020 anche i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, nonché il termine di cui all'art. 17-bis, comma 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (reclamo e mediazione).</p>
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Art. 100	<p>Rimane sospeso fino al 15 aprile il conteggio dei termini relativi a tutti i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio, oppure avviati dopo tale data. Le concessioni e i permessi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile restano validi fino al 15 giugno.</p>
DOCUMENTI di IDENTITÀ Art. 101	<p>Per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell'emergenza, la validità viene prorogata al 31 agosto (la misura non si applica peraltro ai documenti validi per l'estero)</p>
SOCIETÀ - APPROVAZIONE del BILANCIO Art. 103	<p>Proroga del termine</p> <p>In deroga a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2, del codice civile (che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) e dall'art. 2478-bis, c.c. (che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci) è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>Semplificazioni</p> <p>Le Spa, Sapa, Srl e società cooperative possono prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie; • che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c.; • la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. <p>Le Srl possono consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.</p>

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

